COMUNE DI PASSIRANO

Provincia di Brescia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 55 del 20-12-2021

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2022 - CONFERMA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Passirano, si riunisce il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

	Presenza		Presenza
PASINI INVERARDI FRANCESCO	Р	RAVARINI FRANCESCO	A
Orizio Marta	P	BIZIOLI CHIARA	P
BONARDI PAOLO	A	RACCAGNI MARIUCCIA	P
PEDRONI MADDALENA	P	BONO GABRIELE	P
Moroni Paola	P	Cordini Carlo	P
INVERARDI JACOPO	P	MINGARDI DANIELE	P
COSTA ALDO	P		

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale reggente Dottor Gozzoli Omar, il quale provvede alla stesura del processo verbale [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei presenti il Sindaco PASINI INVERARDI FRANCESCO dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

Il Sindaco espone all'assemblea la volontà di confermare le aliquote e le detrazioni vigenti.

La Consigliera Mariuccia Raccagni, capo del gruppo "Alternativa per Passirano, Camignone e Monterotondo", dichiara di non essere affatto contenta della scelta dell'amministrazione considerato che, data la situazione di difficoltà economica delle famiglie e delle imprese, avrebbe auspicato una contrazione, anche modesta, delle aliquote. Quindi, preannuncia il voto contrario del gruppo.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente "autonomia finanziaria di entrata e di spesa" e la potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che:

- con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), art. 1, comma 738, che ha abrogato la IUC sopprimendo in toto la TASI, il legislatore ha riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente Imposta Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI;
- l'art. 1 della Legge n. 160/2019 riporta le norme di dettaglio dell'IMU dal comma 730 al comma 783, precisando, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l'art. 8, comma 1 e l'art. 9 comma 9, del D.lgs. n. 23/2011;
- restano altresì vigenti, le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;
- la cosiddetta "Nuova IMU" istituita con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 entra in vigore dal 2020;
- il presupposto della "nuova IMU" è il medesimo della "vecchia" IMU: il possesso di immobili (comma 740 della Legge 160/2019);

SPECIFICATO che la base imponibile della "nuova IMU" è costituita dal valore degli immobili:

- (comma 745 della Legge 160/2019) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% moltiplicate per dei coefficienti (a titolo d'esempio: per le abitazioni il moltiplicatore è 160);
- (comma 746 della Legge 160/2019) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- (comma 746 della Legge 160/2019) per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici;
- (comma 746 della Legge 160/2019) per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante, in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135;

PRESO ATTO che le aliquote base sono fissate dal legislatore come segue:

- 5 per mille per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le pertinenze con la detrazione di euro 200,00, con facoltà di azzeramento e/o aumento fino al 6 per mille (comma 748 della Legge 160/2019);
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale con la sola facoltà di ridurla fino all'azzeramento (comma 750 della Legge 160/2019);
- 1 per mille fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati con facoltà dei comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento (comma 751 della Legge 160/2019);
- 7,6 per mille per i terreni agricoli con facoltà di aumento fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752 della Legge 160/2019);
- 8,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 7,6 per mille è riservata allo Stato, con facoltà di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille (comma 753 della Legge 160/2019);
- 8,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra citati, con facoltà di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754 della Legge 160/2019);

CONSIDERATO che:

- il comma 756 della Legge 160/2019 stabilisce che solo a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote;

- il comma 757 della Legge 160/2019 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote da utilizzare ai fini dell'approvazione delle aliquote della nuova IMU e di cui al comma 757 delle Legge 160/2019;

TENUTO CONTO che la Risoluzione di cui sopra stabilisce che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019, dall'anno 2021, e solo da tale anno;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/06/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2021, il Comune di Passirano ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2021 e che per l'anno 2022 intende confermare tali aliquote IMU;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote relative alla nuova IMU dell'anno 2021 anche per l'anno 2022, come di seguito riportato:

Tipologia	Aliquota/detrazioni
abitazione principale (non di lusso)	esente
abitazione principale classificata nelle	6 per mille
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativa	detrazione annua di euro 200,00 fino
pertinenza (di lusso)	alla concorrenza del suo ammontare
tutti gli altri immobili	9,5 per mille
immobili ad uso produttivo classificati nel	9,5 per mille (di cui il 7,6% da versare
gruppo catastale D	allo Stato)
terreni agricoli	esenti (in quanto ricadenti in aree
	montane o di collina delimitate ai
	sensi dell'art. 15 Legge 984/1977, sulla
	base dei criteri individuati dalla
	Circolare del Ministero delle Finanze
	n. 9 del 14 giugno 1993)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	1 per mille
costruttrice alla vendita (cd "beni merce")	
fintanto che rimanga tale destinazione e non	
siano in ogni caso locati.	
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Responsabile dell'Area economico finanziaria dell'Ente;

VOTANDO in forma palese, con sette voti favorevoli, quattro voti contrari (Raccagni, Bono, Cordini e Mingardi) e nessun astenuto, il consiglio comunale:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di confermare le aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) dell'anno 2021 anche per l'anno 2022 come di seguito indicato:

Tipologia	Aliquota/detrazioni
abitazione principale (non di lusso)	esente
abitazione principale classificata nelle	6 per mille
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativa	detrazione annua di euro 200,00 fino
pertinenza (di lusso)	alla concorrenza del suo ammontare
tutti gli altri immobili	9,5 per mille
immobili ad uso produttivo classificati nel	9,5 per mille (di cui il 7,6% da versare
gruppo catastale D	allo Stato)
terreni agricoli	esenti (in quanto ricadenti in aree
	montane o di collina delimitate ai
	sensi dell'art. 15 Legge 984/1977, sulla
	base dei criteri individuati dalla
	Circolare del Ministero delle Finanze
	n. 9 del 14 giugno 1993)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa	1 per mille
costruttrice alla vendita (cd "beni merce")	
fintanto che rimanga tale destinazione e non	
siano in ogni caso locati.	
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

- 3. di demandare all'Area finanziaria la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della validità delle aliquote approvate a decorrere dall'anno 2022;
- 4. di specificare che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Responsabile dell'Area economico finanziaria dell'Ente;

Successivamente, al fine di procedere con la normale gestione del tributo IMU per l'annualità 2022, il Consiglio comunale, con ulteriore votazione palese, con sette voti favorevoli, quattro voti contrari (Raccagni, Bono, Cordini e Mingardi) e nessun astenuto,

DELIBERA

di <u>dichiarare immediatamente eseguibile la presente</u> (articolo 134, comma 4, del TUEL).

IL SINDACO PASINI INVERARDI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. Gozzoli Omar

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario comunale DOTT. Gozzoli Omar

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio ed è consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 30-12-2021 al 14-01-2022 per 15 giorni consecutivi.

Passirano, li 30-12-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni DOTTI STEFANIA

Documento informatico firmato digitalmente sull'originale ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.